

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA attuativo del Protocollo d'Intesa del

17.09.2021 (rep. n. 29/2021 del 23.09.2021, prot. n. 7766)

**Per le attività connesse alle indagini diagnostiche relativamente nell'ambito
del progetto PSC *"Patto per il Sud" 2014-2020 "Scavo, recupero e restauro del relitto di
contrada Bulala – Gela (CL)"*, da svolgere nel territorio della Regione Siciliana.**

TRA

SOPRINTENDENZA DEL MARE DELLA REGIONE SICILIANA (di seguito SOPMARE), con
sede a Palermo - 90139, in via Lungarini 9, CF 80012000826, rappresentata dal Soprintendente
Dott. Ferdinando Maurici,

E

il **Dipartimento STEBICEF** dell'Università di Palermo (di seguito STEBICEF), con sede a
Palermo, in viale delle Scienze ed. 16, C.A.P. 90128, C.F. 80023730825, e-mail
dipartimento.stebicef@unipa.it, dell'Università degli Studi di Palermo, rappresentato ai fini del
presente Accordo dal Direttore, Prof. Vincenzo Arizza, nato a Torino, il 25.01.1964, domiciliato
per la carica presso il Dipartimento su indicato, in carica per il triennio 2021/2024, giusto D.R. di
nomina, rep. n. 10037 del 03.10.2024, prot. 158754, autorizzato alla stipula del presente
Accordo, dalla positiva espressione di parere del CdD nella seduta n. 9 del 28.11.2024;

di seguito indicate come le Parti

PREMESSO

- che la SOPMARE persegue i propri compiti istituzionali esercitando attività connesse
con la tutela, ricerca, censimento, vigilanza, valorizzazione e fruizione del patrimonio
archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo-antropologico sommersi e/o
insistenti lungo la battigia dei mari siciliani e delle sue isole minori nonché in ambito
lacustre ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 21 del 29.12.2003;

- che precipua finalità di STEBICEF è la promozione della cultura, della ricerca di base e applicata, dell'alta formazione e del trasferimento tecnologico;
- che STEBICEF è impegnato nella crescita della regione e del paese attraverso la ricerca, la formazione e la qualità dei servizi agli studenti e al territorio, la trasmissione dei valori per lo sviluppo etico e civile della comunità, l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e di competenze professionali in collaborazione con i soggetti economici e sociali, la cooperazione con Enti di ricerca e Istituzioni nazionali e internazionali, con particolare riferimento ai paesi del bacino del Mediterraneo;
- che è interesse di STEBICEF avviare accordi con Enti/società per promuovere ricerche, studi ed altre attività di divulgazione, valorizzazione e promozione negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività tecnico/scientifiche in senso ampio;

CONSIDERATO CHE

- La SOPMARE ha avviato i lavori del progetto "Patto per il Sud" 2014-2020 "Scavo, recupero e restauro del relitto di contrada Bulala – Gela (CL)" dove è previsto, tra l'altro, il recupero del relitto di una nave, denominata "Gela 2", del quale è presente un lacerto ligneo di 11x4 metri circa;
- in data 17.09.2021, è stata stipulata una Convenzione per attività di collaborazione scientifica tra STEBICEF e SOPMARE, rep.n. 29/2021 del 23.09.2021, prot. n. 7766;
- Le Parti hanno già collaborato nel passato in varie attività di ricerca, e in particolare, per indagini chimico fisiche del Rostro "Acqualadroni" esposto al Museo di Messina sia della parte metallica sia della parte lignea; dei Lingotti di Gela, dei Rostri della Battaglia delle Egadi relativamente ai metalli;

- Le Parti hanno già collaborato in attività di diffusione della cultura scientifica fra cui gli eventi Arte e(') Scienza (Arte e(') Scienza 2019. I lingotti di oricalco di Gela fra mito e scienza, e Mirabilia Maris tesori dai mari di Sicilia nel 2017) e di formazione (ARCHMAT Summer School Archaeometry and Underwater Archeology, nel 2017 e 2^a Summer School Archeometria e Archeologia Subacquea “Sebastiano Tusa” nel 2020);
- Che le parti stanno già collaborando per lo sviluppo coordinato ed integrato delle attività di ricerca, diagnostica e valorizzazione del relitto “Marausa 2”;
- che la determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche dei materiali che costituiscono un bene di interesse archeologico rappresenta uno strumento prezioso che permette di ricavare informazioni utili per risalire ai materiali impiegati nella manifattura dell’oggetto, valutare la provenienza e tecnologia di lavorazione del manufatto e, ove possibile, l'epoca di lavorazione e di evidenziare i prodotti e i processi degradativi che compromettono la sua conservazione e integrità;
- che la SOPMARE, nel rispetto della normativa vigente, per tutta la durata del presente Accordo intende contribuire alla realizzazione del progetto, sia con proprio personale ed esperti in collaborazione con il personale tecnico e scientifico del Dipartimento STEBICEF;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto. Le parti ravvisano l'opportunità di collaborare per la buona riuscita delle ricerche e di esaminare le possibili sinergie nel rispetto dei propri ruoli al fine di assicurare la migliore armonizzazione delle attività per il perseguimento di

obiettivi di interesse comune sullo sviluppo della conoscenza nel settore delle ceramiche, manufatti lignei e dei metalli archeologici, impegnandosi alla promozione scientifica dei risultati. La SOPMARE e STEBICEF convengono che, con il presente Accordo di Collaborazione Scientifica, intendono regolare i reciproci rapporti di collaborazione e cooperazione nella ricerca scientifica di settore, nel migliore utilizzo delle risorse disponibili e delle competenze esistenti presso le Parti ai fini dell'attività di ricerca e formazione pertinenti gli obiettivi delle ricerche.

Art. 2 - Finalità e oggetto della collaborazione

La collaborazione, oggetto della presente Collaborazione, potrà riguardare i seguenti ambiti:

- attività di collaborazione scientifica per attività di diagnostica;
- attività di divulgazione di studi e ricerche.

I soggetti firmatari il presente Accordo di Collaborazione Scientifica convengono che la collaborazione nei settori indicati nel precedente articolo 1 debba consistere nello sviluppo coordinato ed integrato delle attività di ricerca scientifica e di valorizzazione derivanti dallo svolgimento delle ricerche e riconosciuti di comune interesse. A tal fine, col presente Accordo, s'intende stabilire un rapporto di collaborazione volto alla realizzazione di un protocollo di indagini chimico fisiche, al fine di acquisire ulteriori dati archeometrici sulle ceramiche, sui reperti lignei e metalli archeologici ed eventuali altri materiali del carico del relitto "Gela 2", da condividere con la comunità scientifica.

La collaborazione, considerando che le parti interessate svolgono istituzionalmente attività con specificità e competenze complementari, potrà portare a risultati proficui nella valorizzazione del patrimonio archeologico sommerso oggetto dell'intervento.

Nell'ambito di tale collaborazione, la SOPMARE e la STEBICEF si impegnano a:

- a cooperare per la realizzazione di un valido protocollo di indagini chimico fisiche dei reperti del carico del relitto "Gela 2", attraverso un'attività di ricerca scientifica e di sviluppo congiunto;
- condividere congiuntamente i risultati degli studi effettuati per le finalità comuni;
- garantire la produzione di relazioni preliminari sui risultati della ricerca in base allo stato di avanzamento delle attività di diagnostica chimico fisica;
- collaborare per l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni espositive o iniziative editoriali aventi per oggetto l'ambito delle ricerche di cui trattasi;
- mettere a disposizione le strutture dei depositi, dei laboratori e delle proprie sedi, previa programmazione congiunta, affinché possano essere raggiunti i fini dell'Accordo;
- consentire l'accesso ai depositi dei reperti archeologici oggetto di studio e alle banche dati inerenti;
- mettere a disposizione le professionalità del proprio personale nell'ambito delle attività previste.

L'attività di collaborazione non è da considerarsi esclusiva e le Parti conservano la piena titolarità delle reciproche strutture e beni e si ritengono libere di concordare e stipulare accordi di collaborazione con altre strutture scientifiche e di ricerca, purché non in contrasto con quanto concordato.

Le Parti convengono di utilizzare risorse e competenze esistenti presso le stesse, per lo svolgimento di attività di ricerca, di divulgazione scientifica, nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.

I ricercatori del Dipartimento STEBICEF valuteranno l'uso delle tecniche di caratterizzazione più adeguate allo studio e, se necessario, si rivolgeranno anche a laboratori esterni al Dipartimento STEBICEF, sia interni che esterni all'Università di Palermo, anche in un contesto Internazionale, qualora le apparecchiature necessarie per lo studio non siano presenti in Dipartimento.

Per lo svolgimento dell'attività si prevede una **durata di 12 (dodici) mesi** decorrenti dalla firma del presente accordo.

STEBICEF provvederà a fornire un report alla fine dello studio. I risultati ottenuti saranno discussi ogni due mesi e valutati congiuntamente dalle Parti al fine di individuare le migliori strategie di prosecuzione dello studio.

Art. 3 - Referenti

I Referenti del presente Accordo, quali responsabili scientifici per l'attuazione della attività in essa previste e dei relativi rapporti con le Parti, sono:

- per la SOPMARE il Direttore dei Lavori, Dott. Roberto La Rocca;
- per il STEBICEF la Prof.ssa Maria Luisa Saladino;

L'eventuale sostituzione del responsabile per ciascuna delle Parti dovrà essere comunicata per iscritto a mezzo PEC ed approvata dalle rimanenti Parti.

Art. 4 - Durata dell'Accordo e procedure di rinnovo

Il presente Accordo, stipulato per i fini del progetto “ “Patto per il Sud” 2014-2020 “Scavo, recupero e restauro del relitto di contrada Bulala – Gela (CL)” , ha la durata di **un anno** a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione, e potrà essere rinnovata sulla base di un ulteriore Atto sottoscritto ed approvato dagli Organi competenti di ciascuno dei soggetti contraenti, a seguito di verifica dei risultati ottenuti sulla base di una relazione valutativa della collaborazione e dei risultati raggiunti; in caso di rinnovo a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

Art. 5 - Rapporti economici

La SOPMARE si impegna a versare a STEBICEF, a titolo di rimborso spese per l'esecuzione

delle attività oggetto del presente Accordo, un contributo di euro 10.000/00 (diecimila,00). Tale contributo potrà essere utilizzato per tutte le spese inerenti la ricerca concordata fra le Parti.

L'importo include la collaborazione scientifica durante tutta la durata del progetto, le attività di sperimentazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi, l'uso delle strumentazioni necessarie, il costo di eventuali caratterizzazioni presso altri laboratori, il materiale di consumo, eventuali contratti di collaborazione o borse di studio, e l'acquisto di eventuale strumentazione necessaria allo svolgimento delle attività e le eventuali missioni (anche in territorio internazionale).

Tale contribuzione è da intendersi fuori campo di applicazione IVA in quanto il Dipartimento STEBICEF svolge le attività oggetto del suddetto Accordo nell'ambito della propria attività istituzionale. L'importo sarà corrisposto da SOPMARE a STEBICEF, a mezzo bonifico bancario a fronte della presentazione della correlata nota di debito e dovrà essere accreditata sul c/c: TESORERIA UNICA – BANCA D'ITALIA, CONTO 37212 - IBAN IT81F0100003245515300037212.

L'importo sarà erogato a conclusione delle attività, dietro presentazione di Relazione finale.

Art. 6 - Strutture, attrezzature e risorse e impegni di reciprocità

STEBICEF metterà a disposizione spazi, attrezzature e Personale.

SOPMARE si impegna a collaborare con STEBICEF individuando i siti e i luoghi tali da consentire quanto specificato nelle premesse sopra scritte e a fornire le autorizzazioni, i beni e i mezzi, che saranno stabiliti di comune accordo tra le Parti su indicazione tecnica di ciascun responsabile del rapporto di collaborazione.

Per il conseguimento dei fini prefissati del presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendano necessarie per l'espletamento dell'attività, l'accesso a specifiche

banche dati, archivi, biblioteche, nonché a quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini previsti dall'art. 2 del rapporto di collaborazione.

Le attività di studio e ricerca di cui all'art. 2 saranno svolte con Personale di ciascuna delle Parti sia presso le strutture della SOPMARE presso le strutture di STEBICEF. Il Personale di ciascuna delle Parti che si rechi presso la sede dell'altra Parte, si atterrà alle norme generali di disciplina e di sicurezza vigenti presso la Parte ospitante.

Art. 7 - Copertura assicurativa ed attuazione Decreto Legislativo n. 81/2008

Nel caso in cui si renda necessario per lo svolgimento della Ricerca che Personale di una delle Parti frequenti i locali dell'altra Parte (di seguito il "Personale"), le Parti potranno prevedere che il Personale di una Parte possa svolgere, nel rispetto della legge e/o dei propri regolamenti in tema di assegnazione temporanea, trasferta e/o missione, la propria attività presso le strutture dell'altra Parte, e pertanto autorizzare tale Personale all'utilizzo di spazi, attrezzature, dispositivi, macchinari e quant'altro necessario per la realizzazione della Ricerca.

Ciascuna Parte si farà carico del costo (i.e. trattamento economico annuo, trattamento accessorio ed oneri contributivi) del proprio Personale, che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte nonché degli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative (a titolo di esempio coperture assicurative per danni causati a persone e attrezzature o per responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dal Personale dell'altra parte durante la frequentazione dei locali dell'altra Parte).

Il Personale di una Parte che svolge la propria attività presso la struttura dell'altra Parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., osservando in particolare gli obblighi

di cui all'Art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Personale delle Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'Art. 26 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 - Riservatezza, Proprietà intellettuale, Regime dei risultati della collaborazione scientifica

Ciascuna Parte si impegna a garantire, per sé e per il proprio Personale e per i soggetti alla medesima afferenti, la massima riservatezza riguardo alle informazioni di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui all'art. 2.

Ciascuna delle Parti resta proprietaria delle conoscenze di cui dispone che sono state sviluppate o acquisite al di fuori dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

I risultati scientifici delle attività di sviluppo e di ricerca, oggetto del presente Accordo resteranno di proprietà comune delle Parti unitamente alla loro utilizzazione nelle eventuali pubblicazioni o partecipazione a convegni, congressi o riviste di pregio o di particolare interesse scientifico a divulgazione nazionale ed internazionale.

La SOPMARE si impegna a predisporre nei loro siti web e al loro interno dei pannelli illustrativi sulle attività e sugli studi condotti nell'ambito dell'Accordo.

L'attività dei ricercatori di STEBICEF, oltre all'esecuzione delle indagini, comprende l'elaborazione scientifica dei risultati delle ricerche e la preparazione di report tecnici che saranno consegnati alla SOPMARE. Le Parti restano egualmente titolari della proprietà dei risultati delle ricerche effettuate nell'ambito del presente Accordo.

La pubblicazione finale dello studio storico-archeologico, supportata dai risultati scientifici, andrà elaborata fra le Parti e pubblicata a nome di tutti i soggetti che hanno contribuito significativamente agli studi effettuati.

Riguardo i risultati derivanti dagli studi e dalle ricerche svolti in attuazione del presente Accordo, eventualmente oggetto di brevetto, le parti contraenti convengono che il regime di utilizzazione degli stessi, sarà regolato da successivi accordi specifici di attuazione che comunque tengano conto dei diritti di riproduzione di beni culturali e di copyright in capo all'Università degli Studi di Palermo, all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. È altresì riconosciuta a ciascuna delle Parti contraenti la facoltà di pubblicare i risultati della ricerca concordando con le altre Parti modalità e contenuti degli stessi.

Art. 9 - Recesso e risoluzione dell'Accordo

Le Parti potranno recedere dal presente Accordo per qualsivoglia motivo mediante comunicazione inviata tramite PEC, nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento del presente Accordo non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti fino alla loro definitiva cessazione. Infine, le Parti concordano che tra le cause di risoluzione dell'Accordo debba contemplarsi il caso in cui dovesse diventare o risultare impossibile l'attuazione di quanto convenuto ovvero quando le attività previste non vengano poste in essere per 2 anni consecutivi dal momento della stipula o dagli effetti della stessa.

Il recesso o la risoluzione consensuale non avranno effetto che per l'avvenire e non incideranno sulla parte di rapporto già eseguita.

Art. 10 - Spese connesse all'attuazione dell'Accordo

Salvo quanto specificatamente previsto all'art. 5 del presente Accordo, non discenderà alcun ulteriore onere per le Parti, nell'ambito dell'utilizzo delle proprie strutture, attrezzature e risorse umane che vengono messe a disposizione reciprocamente.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – "GDPR") e sue ss.mm. e ii.. I dati saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione del presente Accordo sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 29 del Codice Privacy o dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto separato.

Art. 12 - Controversie e Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dal presente Accordo. Nel caso in cui tale definizione amichevole non possa essere raggiunta, ogni

eventuale vertenza che sorgesse fra le Parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione dell'Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo.

Art. 13 - Regole di divieto uso nome e/o logo di ciascun contraente

Le Parti si impegnano, a vicenda, a non utilizzare il nome e/o il logo delle altre Parti in assenza di previa autorizzazione di quest'ultima, fatti salvi specifici accordi fra le Parti stesse che prevedano le forme di comunicazione, pubblicizzazione delle iniziative oggetto del rapporto senza snaturarne i limiti dei contenuti ed il conseguente uso del logo, con espressa prescrizione che nessun diritto sullo stesso è trasferito o concesso, né in via temporanea né in via definitiva, a nessuna delle altre Parti.

Ciascuna Parte non può essere autorizzata, comunque, ad usare il logo o qualunque altro segno distintivo dell'altra Parte per finalità diverse da quelle oggetto del rapporto in essere con la stessa, con espressa avvertenza che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsivoglia motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

Art. 14 - Imposte di bollo

Le imposte di bollo di cui all'art. 2 del DPR n.642/1972, "Allegato A", sono a carico di STeBiCeF.

Art. 15 -Registrazione e spese

Il presente Accordo verrà registrata solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Art. 16 - Rinvio alle Norme di Legge e ad altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si fa rinvio alle norme generali di Legge.

Le Parti provvederanno alla sottoscrizione del presente Accordo, che consta di un unico originale, a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 21 Maggio.

Per la Soprintendenza del Mare della Regione Sicilia

Il Soprintendente

Dott. Ferdinando Maurici

Per il Dipartimento STEBICEF - Università di Palermo

Il Direttore

Prof. Vincenzo Arizza